



CITTA' DI NOVATE MILANESE
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL
PATROCINIO ALLE FORME ASSOCIATIVE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 15/06/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/05/2015

INDICE

- Art .1 – Finalità
- Art .2 – Forme di Patrocinio
- Art. 3 – Patrocinio per l'utilizzo del logo del Comune
- Art. 4 – Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo del Comune
- Art .5 – Benefici economici
- Art .6 – Destinatari dei benefici
- Art. 7 – Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici
- Art .8 – Criteri di valutazione
- Art .9 – Modalità di erogazione dei benefici
- Art .10 – Utilizzo dei locali comunali
- Art. 11 – Norma Transitoria e finale

Articolo 1

Finalità'

1. Il Comune di Novate Milanese, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce, con il presente regolamento i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse civico culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo.
2. Il Comune assicura equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, realizzando il miglior impegno delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità.

Articolo 2

Forme di patrocino

1. Il patrocino costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.
2. Il patrocino, di carattere non oneroso, consiste nell'autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte.
3. Le richieste di patrocino possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa.

Articolo 3

Patrocino per l'utilizzo del logo del Comune

1. Il patrocino, di carattere non oneroso, per l'utilizzo del logo del Comune consiste nell'autorizzazione ad utilizzare l'immagine del Comune, unitamente alla dicitura "Con il Patrocino della Città di Novate Milanese, eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente, su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocino all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni....)
2. Il logo istituzionale rappresenta in maniera univoca la Città di Novate Milanese, diffonde l'identità della comunità cittadina e i suoi fondamentali valori, pertanto deve essere rappresentato in maniera corretta e vigilata nel rispetto delle indicazioni specifiche consegnate al richiedente contestualmente alla concessione del patrocino.
3. Prima di procedere con la diffusione del materiale, è fatto obbligo per il beneficiario acquisire la preventiva approvazione del materiale da parte dell'Ufficio che ha concesso il patrocino.
4. Il patrocino per l'utilizzo del logo è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.
5. La concessione di questo tipo di patrocino non costituisce esonero e esenzione da alcun obbligo tributario, fiscale, tariffario e amministrativo, che rimangono interamente in capo ai beneficiari in base alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni dell'Ente.
6. L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocino quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica.
7. Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.
8. Le iniziative che prevedono una qualsiasi forma di pagamento a carico dei partecipanti (biglietto d'ingresso o offerta libera) con destinazione a scopo benefico (o per finalità associative) possono essere patrocinate con l'utilizzo del logo. Il relativo materiale pubblicitario deve recare in maniera chiara ed evidente lo scopo benefico dell'iniziativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori rendicontazione circa gli incassi e la relativa destinazione benefica.

9. E' vietata la riproduzione e l'uso del logo del Comune per iniziative a carattere prevalentemente commerciale o politico.

Articolo 4

Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo del Comune

1. Possono accedere alla concessione del logo del Comune tutti i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Novate Milanese o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la comunità o per la promozione dell'immagine del Comune, rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) enti pubblici
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, anche se non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni purché abbiano espresso l'adesione al "Manifesto dei valori e dei principi della Costituzione Repubblicana", promosso dall'Amministrazione Comunale, mediante la sottoscrizione del documento medesimo.

Articolo 5

Benefici economici

1. Gli interventi del Comune relativi alla concessione di benefici economici, sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente e ordinaria dei soggetti previsti nel presente regolamento, possono avvenire mediante:
 - a) assegnazione di contributi
 - b) esenzioni
2. I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti (*contributi annuali*) e/o per singole iniziative occasionali (*contributi una - tantum*).
3. Le esenzioni possono assumere la forma di:
 - a) concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
 - b) prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
 - c) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico al soggetto richiedente.

Articolo 6

Destinatari dei benefici

1. Possono accedere ai contributi e alle esenzioni i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Novate Milanese o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la comunità o per la promozione dell'immagine del Comune rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) enti pubblici
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica
2. La concessione di contributi annuali, una tantum e di esenzioni viene disposta esclusivamente per le Associazioni e Enti iscritte all'Albo Comunale da almeno un anno e che svolgano la propria attività prevalentemente a beneficio del territorio comunale.
3. In casi di particolare rilevanza e in via eccezionale, la sola concessione di benefici economici mediante esenzioni può essere concessa a soggetti non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, purché rientranti nelle tipologie previste per l'iscrizione all'Albo stesso, e purché abbiano espresso l'adesione al "Manifesto dei valori e dei principi della Costituzione Repubblicana", per sostenere iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità locale.

Articolo 7

Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici

1. Le domande di ammissione al patrocinio e ai benefici di cui all'art. 5 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono essere indirizzate al Sindaco. Le domande devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, e devono

essere redatte sull'apposita modulistica.

2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente.
3. Le domande per i contributi una – tantum, le esenzioni e i patrocini, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Articolo 8

Criteri di valutazione

1. La Giunta Comunale esamina le domande di ammissione al patrocinio o ai benefici di cui all'art. 5 tenendo conto dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni da almeno un anno, nei casi previsti dall'art. 6;
 - b) perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà, con particolare rilievo per le iniziative promosse a favore della comunità novatese;
 - c) coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune nonché con i programmi dell'Amministrazione;
 - d) finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
 - e) carattere originale e innovativo del progetto;
 - f) concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
 - g) eventuali benefici economici già concessi nell'anno.
2. I contributi annuali e quelli una tantum a sostegno di specifiche iniziative, per lo stesso soggetto e per il medesimo anno, sono tra loro alternativi e sono concessi al soggetto richiedente per un solo evento all'anno. Le esenzioni di cui all'art. 5 saranno concesse al soggetto richiedente nella misura massima di due eventi all'anno. La concessione del patrocinio, non oneroso, per l'utilizzo del logo del Comune non è soggetta a limitazioni numeriche.
3. Sono escluse dai benefici economici le iniziative che prevedono il pagamento per accedere all'iniziativa, mentre potranno essere ammesse quelle che prevedono forme di pagamento (biglietto d'ingresso o offerta libera) con destinazione a scopo benefico (o per finalità associative), purchè il relativo materiale pubblicitario rechi in maniera chiara ed evidente lo scopo benefico dell'iniziativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori rendicontazione circa gli incassi e la relativa destinazione benefica.
4. Sono escluse dal patrocinio e dai benefici economici le iniziative di promozione commerciale, iniziative non rivolte alla cittadinanza ma a categorie specifiche e predefinite (es. assemblee dei soci) o iniziative a carattere politico.

Articolo 9

Modalità di erogazione dei benefici

1. I benefici assegnati in applicazione del presente regolamento, previa istruttoria da parte dei Settori interessati, dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale. Il settore competente per materia predispone lo schema e la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione dei contributi. Le richieste dei patrocini, istruite dai competenti Servizi e non comportanti oneri, sono autorizzate dalla Giunta tramite deliberazione.
2. L'eventuale diniego e/o accoglimento alla richiesta dovrà essere motivato e comunicato agli interessati in tempi congrui con la realizzazione dell'attività o dell'iniziativa.
3. I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni. L'Amministrazione Comunale dovrà essere informata dai beneficiari che la manifestazione oggetto del contributo sia effettivamente svolta, mediante rilascio di apposita dichiarazione e/o documentazione da inviare entro 30 giorni dal termine della manifestazione, come da apposita modulistica.
4. La corresponsione dei contributi una tantum è subordinata all'acquisizione della dichiarazione e documentazione di cui al precedente punto e, in ogni caso, non dovrà essere superiore alla previsione iniziale di spesa e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. I beneficiari del contributo annuale dovranno inviare, entro il 20 febbraio dell'anno successivo all'esercizio per cui hanno ricevuto il beneficio, la dichiarazione circa l'utilizzo del contributo ricevuto, come da apposita modulistica..

6. I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni, in caso contrario la Giunta Comunale provvederà alla revoca di quanto concesso o al recupero totale o parziale del contributo nei modi previsti dalla Legge. In caso di necessità inderogabile dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
7. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari dei benefici economici e soggetti terzi.
8. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

Articolo 10

Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali può essere solo temporaneo ed è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Il beneficiario comunque è obbligato al pagamento del compenso per far fronte agli oneri derivanti dalla presenza e assistenza del personale comunale.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Articolo 11

Norma transitoria e finale

1. L'erogazione dei sussidi di natura socio assistenziale avverrà in osservanza del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con delibera di C.C. n. 32 del 26/03/98 e sue successive modificazioni.
2. Si intende abrogato il Capo II "procedure per l'accesso a contributi, sovvenzioni ausili, finanziamenti e vantaggi economici" (art. 6/7/8/9/10) e Capo III "Benefici economici diversi" (art.11/12/13/14/15) del Regolamento sopraccitato, in quanto detta disciplina è integralmente sostituita dal presente Regolamento.